

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 18.

Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la D.G.R. n. 915 del 14 ottobre 2020 "Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento";

Vista la D.D. n. 8988 del 14 settembre 2021 "Recepimento Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105";

Vista la D.G.R. n. 20 del 15 gennaio 2021: "Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2", con cui è stato previsto:

— di realizzare nelle farmacie il Programma di test diagnostici, su base volontaria e gratuita, per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nella popolazione scolastica, previsto e finanziato con D.G.R. n. 18 del 14 gennaio 2021 recante: "POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 9.3 - Azione NO ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 - Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto all'emergenza COVID 19: approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n. 30/2013.

— di definire di un prezzo massimo per l'effettuazione dei test eseguiti dalle farmacie in regime privatistico;

Considerato che la validità del suddetto accordo per la realizzazione del Programma di testing a favore della popolazione scolastica, inizialmente fissata al 31 marzo 2021, è stata successivamente prorogata e rifinanziata, sempre a valere sulle risorse POR Umbria FSE 2014/2020, con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: n. 57 dell'1 febbraio 2021, n. 69 del 5 febbraio 2021, n. 210 del 17 marzo 2021, n. 312 del 9 aprile 2021, n. 377 del 14 aprile 2021, n. 417 del 5 maggio 2021, n. 496 del 27 maggio 2021 e, per l'anno scolastico 2021/2022, n. 837 dell'8 settembre 2021, n. 909 del 29 settembre 2021 e n. 1358 del 29 dicembre 2021 che ha esteso il programma di test antigenici disciplinato con deliberazione n. 837 dell'8 settembre 2021(0-11anni), fino al 31 marzo 2022;

Considerato, altresì, che con deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 31 dicembre 2021 è stato deciso di estendere, ai fini della ripresa regolare delle attività didattiche del corrente anno scolastico 2021-2022, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 12 gennaio 2022 il programma di test antigenici disciplinato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 settembre 2021, n. 837, come integrata dalle successive deliberazioni 29 settembre 2021, n. 909, e 29 dicembre 2021, n. 1358, agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate;

Visto il protocollo d'intesa tra il ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 che ha stabilito di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie, la somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi con una remunerazione complessiva delle farmacie di 15 euro (IVA esente) per ogni test antigenico rapido eseguito;

Considerato che con tale protocollo d'intesa è stato definito di riconoscere alle farmacie e alle altre strutture aderenti una quota di contribuzione a carico dello Stato pari a 7 euro per ogni test eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

Considerato che successivamente, con l'intervento normativo di cui all'art. 4 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, sono state introdotte ulteriori previsioni, a decorrere dal 22 settembre 2021, tra le quali:

— l'estensione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di efficacia delle disposizioni di cui ai protocolli attuativi del prefato art. 5 del D.L. n. 105/2021;

— l'obbligo per tutte le farmacie, di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel citato protocollo d'intesa;

— l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le predette farmacie e le strutture sanitarie aderenti, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione

medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare ministeriale prot. 35309-04 del 4 agosto 2021. In tale contesto è riconosciuta alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dello Stato pari a 15 euro per ogni test eseguito a favore di tali persone;

Visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che, tra l'altro, all'art. 9 *“Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente”* ha prorogato al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui ai protocolli attuativi del predetto art. 5 del D.L. n. 105/2021;

Evidenziato, a tale proposito, che le previsioni del protocollo d'intesa del 5 agosto 2021 sull'esecuzione in farmacia dei test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19, stabiliscono all'Allegato n. 2 (Misure di Sicurezza) sotto la voce *“Utente”*, che quest'ultimo *“non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia)”*, e che il Ministero della Salute, con nota n. 69100 del 30 dicembre 2021, *rispondendo ad una sollecitazione delle Organizzazioni firmatarie del Protocollo d'intesa sui test antigenici rapidi in farmacia volta ad ottenere una modifica di tale documento per adeguarlo all'attuale situazione epidemiologica, ha accolto la possibilità di eseguire i test anche nei confronti di chi abbia avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19*, precisando altresì che le **“ulteriori prescrizioni riguardanti soggetti sintomatici non possono essere espunte, in quanto si tratta di misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini”**;

Preso atto, dunque, che per quanto precede, le farmacie che eseguono test antigenici rapidi possono procedere all'esecuzione dei tamponi anche nei confronti di soggetti che abbiano avuto nei 10 giorni antecedenti all'esecuzione del test contatti stretti con persone positive al Covid-19, purché gli stessi soggetti che si sottopongono al tampone non manifestino sintomi respiratori o abbiano una temperatura superiore ai 37,5° C;

Visto il decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 con cui sono state aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529);

Preso atto che il Commissario per l'emergenza dott. Massimo D'Angelo d'accordo con la Direzione regionale Salute e welfare, data l'elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento/quarantena dettati dalla circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, con nota prot n. 0000702 del 3 gennaio 2022, ha quindi stabilito che le succitate misure di quarantena e isolamento si applicano anche ai casi/contatti presi in carico prima del 30 dicembre 2021 e che in virtù di tale disposizione:

— i MMG/PLS, nelle more dell'aggiornamento dell'Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;

— le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell'aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.

Preso atto, altresì, che Commissario per l'emergenza dott. Massimo D'Angelo, d'accordo con la Direzione regionale Salute e welfare, ha preventivamente verificato la disponibilità delle Farmacie ad aderire alla richiesta di effettuare i test antigenici per l'attuazione delle nuove disposizioni, nell'ambito degli accordi quadro pre-esistenti;

Vista la nota del Commissario per l'emergenza dott. Massimo D'Angelo *“Gestione dei casi COVID 19 e dei contatti di caso”* prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022;

Visto il decreto n. 229 del 30 dicembre 2021;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”*;

Visto il D.L. n. 1/2022 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*;

Vista la nota n. 421, 8 gennaio 2022 del Commissario straordinario COVID Figliuolo *“Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”*;

Vista la circolare n. 11, 8 gennaio 2022 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute sono state emanate *“Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative”*;

Vista la nota del Commissario per l'emergenza dott. Massimo D'Angelo *“Gestione dei casi COVID-19 e dei contatti di caso per alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”* prot. n. 0004565. dell'11 gennaio 2022;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di prendere atto e fare proprie le note del Commissario prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022, (allegato 1) e prot. n. 0004565 dell'11 gennaio 2022 (allegato 2), allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. di stabilire che, sulla base delle note succitate:
 - a) fino alla data di efficacia del presente provvedimento sono a carico del SSR i test antigenici eseguiti nelle condizioni di cui alla nota allegato 1;
 - b) dalla data di efficacia del presente provvedimento sono a carico del SSR solo i test antigenici eseguiti per il fine isolamento (per i casi COVID 19) e il fine quarantena (per i contatti) conformemente alla normativa vigente, con esclusione degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;
3. di dare mandato alla Direzione regionale Salute e welfare di perfezionare i documenti tecnici per la gestione e la rendicontazione da parte delle Farmacie dei test effettuati per conto del SSR;
4. di dare mandato alle Aziende USL territorialmente competenti di predisporre un protocollo d'intesa per l'effettuazione dei test antigenici di cui al punto 2b, con le strutture private accreditate, abilitate per l'esecuzione dei test antigenici (D.G.R. n. 915/2020), aderenti al Protocollo di cui alla D.D. n. 8988/2021 e che hanno già trasmesso alla Regione una prima manifestazione di interesse;
5. di stabilire che per i test antigenici dovrà essere applicata la tariffa di 15,00 euro, comprensiva di ogni onere sostenuto per le attività di prelievo, trasporto, analisi, refertazione e comunicazione degli esiti;
6. di stabilire che la verifica del rispetto delle condizioni di accesso a tali prestazioni è in capo alle farmacie/strutture sanitarie;
7. di precisare che i costi per i test eseguiti per finalità personali o che comunque non rientrano nelle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 sono da porre a carico del cittadino;
8. di stabilire che gli oneri a carico del SSR trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2022 fino alla concorrenza del tetto di 500.000 euro;
9. di pubblicare l'elenco delle strutture sanitarie aderenti nelle pagine web della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie USL Umbria 1 e USL Umbria 2;
10. di stabilire che gli accordi sopracitati siano in vigore fino alla data del 31 gennaio 2022;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento.

L'attuale contesto epidemiologico vede una diffusione del contagio in ascesa esponenziale con una incidenza in drastico aumento. Caratteristica di questa ondata è la variante Omicron, oramai prevalente nel territorio umbro, caratterizzata da una elevata contagiosità, con minore tasso di ospedalizzazione.

La rapida diffusione del contagio dovuta anche alla variante Omicron dotata di elevata contagiosità, l'elevato numero di soggetti positivi e di contatti ha determinato un notevole sovraccarico dell'attività legata al percorso "contact tracing-prelievo-tampone" e il conseguente allungamento dei tempi per l'esecuzione dei test per SARS-CoV-2.

Inoltre con l'entrata in vigore del decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 sono state aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), prevedendo un maggior utilizzo del test antigenico non solo per la fine della quarantena, ma anche per la fine della contumacia.

Data l'elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento/quarantena dettati dalla suddetta Circolare, con nota Prot. 0000702 del 3 gennaio 2021 il Commissario per l'emergenza ha stabilito che i casi COVID positivi e i contatti di caso già presi in carico dal SSR potessero eseguire il test antigenico di fine contumacia o di fine quarantena presso le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate (allegato 1).

Successivamente, in seguito alla emanazione delle disposizioni nazionali per la gestione dei casi scolastici (D.L. n. 1/2022 e Circolare n. 11, 8 gennaio 2022 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute) e sentito l'Assessorato regionale all'Istruzione, il Commissario per l'emergenza D'Angelo con prot. n. 0004565 dell'11 gennaio 2022 ha disposto un aggiornamento specifico per la gestione dei casi e contatti scolastici (allegato 2) e un aggiornamento successivo per la gestione complessiva.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Perugia, 03/01/2022

*Ai Direttori Generali
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori DIP
Ai Responsabili ISP
Ai Direttori di Distretto
Ai Responsabili dei Laboratori Analisi
Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2*

*Ai MMG e PLS
Alle Associazioni rappresentanti i Laboratori privati (FEDERLAP, ANISAP,
OSAP)
Alle Associazioni delle Farmacie (FEDERFARMA, ASSOFORM)*

*e p.c.
Assessore Luca Coletto
Direttore regionale Salute e Welfare
Dott. Massimo Braganti*

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO

Con l'entrata in vigore del Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 sono state aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

In questo momento, data l'elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento /quarantena dettati dalla Circolare, d'accordo con la Direzione regionale Salute e Welfare, si stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai casi/contatti presi in carico prima del 30.12.2021.

1. Caso positivo già preso in carico dal SSR

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone "di uscita" presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell'ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

2. Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

3. Contatto stretto già preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell'ISP.

Dr. Massimo D'Angelo – Commissario Emergenza Covid

Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it



In virtù di tale disposizione:

- i MMG/PLS, nelle more dell'aggiornamento dell'Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;
- le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell'aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.

Questa circolare sostituisce tutte le precedenti disposizioni date per la quarantena e l'isolamento; resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno senza necessità di test.

Restano valide le regole già vigenti per le richieste di test presso le farmacie e le strutture private per finalità personali, i cui costi sono a carico del cittadino.

Di seguito si riportano le disposizioni per i contatti e per i casi previste dalla Circolare del Ministero della salute del 30.12.2021.

CASO COVID-19 (TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE POSITIVO):

Il soggetto che si trova in isolamento a seguito di un test antigenico o molecolare positivo (effettuato presso un punto ASL, MMG, PLS, Farmacie, Strutture private) riceve la disposizione di contumacia e la prenotazione di un tampone presso un Drive Trough della ASL.

I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il tampone di controllo solo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.

TIPOLOGIA DI CASO	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO	FINE DEL PROVVEDIMENTO	DOVE
VACCINATO - con dose BOOSTER - con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni	7 giorni contumacia	Test ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO se ASINTOMATICO DA ALMENO TRE GIORNI	Con prenotazione effettuata dalla ASL presso i Drive Trough,
TUTTI GLI ALTRI	10 giorni contumacia		oppure test antigenico presso il MMG/PLS, una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente.



CONTATTO STRETTO DI CASO COVID-19

In caso di **comparsa dei sintomi**, va contattato il MMG e il PLS.

In caso di **assenza di sintomi**, si applicano le seguenti indicazioni:

TIPOLOGIA DI CONTATTO	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO	FINE DEL PROVVEDIMENTO	DOVE
VACCINATO - con dose BOOSTER - con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni - guarito da infezione SARS CoV 2 nei 120 giorni precedenti	Nessuna quarantena 5 giorni auto-sorveglianza + FFP2 per 10 giorni	/	/
VACCINATO - con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni (con green pass valido)	5 giorni isolamento	Test ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO	Con prenotazione effettuata dalla ASL presso i Drive Trough, oppure test antigenico presso il MMG/PLS, una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente.
NON VACCINATO oppure VACCINATO con ciclo vaccinale primario non completo o che abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	10 giorni isolamento		

Cordiali saluti.

Dr. Massimo D'Angelo
 Commissario Emergenza COVID



**C.A. Direttore Generale,
Direttore Sanitario,
Direttore Amministrativo,
Direttore DIP,
Responsabili ISP,
Direttori di Distretto,
Responsabili dei Laboratori Analisi
Aziende Sanitarie Umbre**

**Ai MMG e PLS
Alle Associazioni delle Farmacie (FEDERFARMA, ASSOFORM)**

**USR
ANCI
e p.c.**

**Assessore Luca Coletto
Direttore regionale Salute e Welfare
Dott. Massimo Braganti**

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO PER ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P "Aggiornamento sulle misure di quarantena¹ e isolamento² in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";

Visto il DL 1/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", che all'art. 4 e 5 definisce le modalità per la gestione dei casi di positività e le misure urgenti per il tracciamento dei contagi nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la nota n. 421 dell'08/01/2022 del Commissario Straordinario COVID, Gen. Figliuolo, "Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado" (in allegato);

Vista la nota n. 11 dell'08/01/2022 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative";

Sentito l'Assessore Regionale all'Istruzione e i suoi Uffici tecnici;

si dispone che

a partire dalla data odierna, gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, dovranno su indicazione dell'ISP territorialmente competente effettuare il test antigenico secondo le casistiche così definite:

A. ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE

per FINE ISOLAMENTO E LA FINE QUARANTENA: test antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti, a carico dell'Assessorato all'Istruzione.

B. ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

per SORVEGLIANZA AL TEMPO T0 E A T5 del gruppo classe con un solo caso COVID-19: test antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti, a carico dell'Assessorato all'Istruzione.



C. STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

per AUTOSORVEGLIANZA nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, nei casi previsti dalla circolare n. 11 dell'8.1.2022: test antigenico su richiesta del MMG o PLS unicamente presso le Farmacie e le Strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'Intesa del Commissario Gen. Figliuolo, come previsto dall'art. 4 e 5 DL 1/2022 e dalla Circolare n. 421 dell'08/01/2022 del Commissario Figliuolo.

Nelle 2 tabelle sottostanti si riportano i termini generali di applicazione della presente disposizione.

Tabella 1. Alunno CASO COVID

SCUOLA	STATO	PROVVEDIMENTO	TEST	Documentazione	Dove	Oneri
TUTTE	Soggetto vaccinato con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario oppure soggetto guarito da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi;	ISOLAMENTO 7 GG	Tampone di fine isolamento dopo 7 gg	Disposizione ISP o Referto del test antigenico o molecolare positivo + Modulo di autodichiarazione	Farmacie aderenti	A carico dell'Assessorato Istruzione
TUTTE	Negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).	ISOLAMENTO 10 GG	Tampone di fine isolamento dopo 10 gg			

Tabella 2 – Alunno CONTATTO SCOLASTICO

SCUOLA	N. CASI	STATO	PROVVEDIMENTO	TEST	Documentazione	Dove	Oneri
INFANZIA	1	Tutto il gruppo classe	QUARANTENA 10 GG	Tampone di fine quarantena dopo 10 gg	Disposizione ISP + Modulo di autodichiarazione	Farmacie aderenti	A carico dell'Assessorato Istruzione
PRIMARIA	1	Tutto il gruppo classe	SORVEGLIANZA	Tampone a T0 e T5	Disposizione ISP Completato con eventuale modulo di autodichiarazione	Farmacie aderenti	A carico dell'Assessorato Istruzione
	2	Tutto il gruppo classe	QUARANTENA 10 GG	Tampone di fine quarantena dopo 10 gg	Disposizione ISP + Modulo di autodichiarazione		
SECONDIRIA DI PRIMO E SECONDO GRADO	1	Tutto il gruppo classe	AUTOSORVEGLIANZA	Tampone su richiesta	Richiesta del MMG e PLS	Farmacie aderenti Strutture sanitarie accreditate e abilitate aderenti	A carico della Struttura Commissariale nazionale
	2 o più di due	Soggetto vaccinato con: -dose BOOSTER -ciclo vaccinale primario (1 e 2 dose) da meno di 120 giorni	AUTOSORVEGLIANZA	Tampone su richiesta	Richiesta del MMG e PLS	Farmacie aderenti Strutture sanitarie accreditate e abilitate aderenti	A carico della Struttura Commissariale nazionale

Dr. Massimo D'Angelo – Commissario Emergenza Covid
 Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

		Oppure Soggetto guarito da infezione SARS CoV2 nei 120 giorni precedenti	QUARANTENA 5 GG	Tampone di fine quarantena dopo 5 gg	Disposizione ISP + Modulo di autodichiarazione	Farmacie aderenti	A carico dell'Assessorato Istruzione
		Soggetto vaccinato con almeno due dosi da più di 4 mesi oppure guarite da COVID-19 da più di 120 giorni	QUARANTENA 10 GG	Tampone di fine quarantena dopo 10 gg	Disposizione ISP + Modulo di autodichiarazione	Farmacie aderenti	A carico dell'Assessorato Istruzione
		Soggetto non vaccinato o che non ha completato il ciclo vaccinale primario o ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni					

La presente disposizione verrà recepita dalla Giunta Regionale con specifica deliberazione.

Cordiali saluti.

Dr. Massimo D'Angelo
 Commissario Emergenza COVID

Dr. Massimo D'Angelo – Commissario Emergenza Covid
 Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it